

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie**

**Modifica del 1° febbraio 2010**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, dell'11 agosto 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 16 febbraio 2009 e del 14 gennaio 2010<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

**Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari**  
del 10 novembre 2009

**Art. 1            In generale**

**Art. 2            Adeguamento salariale**

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2010, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla convenzione addizionale.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

1° febbraio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> FF **2000** 4513, **2005** 3565 4577, **2007** 5563, **2008** 7501, **2009** 791, **2010** 257

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

